

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2840)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 1° marzo 1968

(V. Stampato n. 531)

d'iniziativa dei deputati MITTERDORFER, DIETL e VAJA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 marzo 1968*

Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle forze armate dell'ex impero austro-ungarico durante la prima guerra mondiale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I benefici previsti dall'articolo 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dall'articolo 3 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono estesi agli assicurati e pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei territori già facenti parte dell'ex impero austro ungarico per il periodo di servizio militare effettivo prestato nelle forze armate austriache dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920, e documentato secondo le norme vigenti.

Art. 2.

L'onore derivante dalla presente legge sarà a carico del Fondo adeguamento pensione costituito con legge 4 aprile 1952, n. 218.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore dalla data della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.